

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **240/1986** (ECLI:IT:COST:1986:240)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE**

Presidente: **LA PERGOLA** - Redattore: - Relatore: **BORZELLINO**

Camera di Consiglio del **08/10/1986**; Decisione del **13/11/1986**

Deposito del **18/11/1986**; Pubblicazione in G. U. **26/11/1986**

Norme impugnate:

Massime: **12595**

Atti decisi:

N. 240

ORDINANZA 13 NOVEMBRE 1986

Deposito in cancelleria: 18 novembre 1986.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 55/1 s.s. del 26 nov. 1986.

Pres. LA PERGOLA - Rel. BORZELLINO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. ANTONIO LA PERGOLA, Presidente - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI - Prof. GIUSEPPE FERRARI - Dott. FRANCESCO SAJA - Prof. GIOVANNI CONSO - Prof. ALDO CORASANITI - Prof. GIUSEPPE BORZELLINO - Dott. FRANCESCO GRECO - Prof. GABRIELE PESCATORE - Avv. UGO SPAGNOLI - Prof. FRANCESCO PAOLO CASAVOLA - Prof. ANTONIO BALDASSARRE, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale del combinato disposto di cui agli artt. 10, 11 e 21

della legge 6 agosto 1967 n. 699 (Disciplina dell'Ente "Fondo trattamento quiescenza e assegni straordinari al personale del lotto"), promosso con l'ordinanza emessa il 16 novembre 1978 dal Pretore di Genova su ricorso proposto da Bardi Alfredo c/ Ministero delle Finanze ed altro iscritta al n. 102 del registro ordinanze 1979 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 102 dell'anno 1979.

Udito nella camera di consiglio dell'8 ottobre 1986 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino.

Ritenuto che con l'ordinanza in epigrafe il Pretore di Genova in funzione di giudice del lavoro ha sollevato questione di legittimità costituzionale del combinato disposto di cui agli artt. 10, 11 e 21 della legge 6 agosto 1967, n. 699 (Disciplina dell'Ente "Fondo trattamento quiescenza e assegni straordinari al personale del lotto") nella parte in cui prevede che l'assegno vitalizio di reversibilità venga corrisposto solo alla moglie e non anche al marito superstite.

Rilevato che il caso è stato prospettato sotto il profilo della violazione degli artt. 3 (primo comma), 37 e 38 della Costituzione poiché - pur in presenza della legge 9 dicembre 1977, n. 903 che ha equiparato i coniugi per i fini di cui in fattispecie - le più favorevoli norme (art. 11) avrebbero efficacia solo a far tempo dall'entrata in vigore della legge medesima.

Considerato che la posizione del vedovo risulta parificata, anche retroattivamente, a quella della vedova (sentenza di questa Corte n. 6 del 1980), restando priva così la questione di base normativa.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto di cui agli artt. 10, 11 e 21 della legge 6 agosto 1967 n. 699 (Disciplina dell'Ente "Fondo trattamento quiescenza e assegni straordinari al personale del lotto") sollevata dal Pretore di Genova con l'ordinanza in epigrafe, in riferimento agli artt. 3 (primo comma), 37 e 38 Cost.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 novembre 1986.

F.to: ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - ALDO CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO - GABRIELE PESCATORE - UGO SPAGNOLI - FRANCESCO PAOLO CASAVOLA - ANTONIO BALDASSARRE.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.